

N. R.G. 21037/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Impresa – IV Sezione civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. SALINA Giovanni	Presidente
Dr.ssa ROMAGNOLI Silvia	Giudice rel.
Dr.ssa SERRA Vittorio	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **21037/2019** promossa da:

AQUATIA S.R.L. (C.F. 02800940344), con il patrocinio dell'avv. TERNIZIANI GIAN PIERO, elettivamente domiciliato in REGGIO EMILIA, VIA COPERNICO N. 18 presso il difensore avv. TERNIZIANI GIAN PIERO

PARTE ATTRICE

contro

NANDO BAMBINI (C.F. BMBNND59R08H225U), con il patrocinio dell'avv. LENZINI ILARIA, dell'avv. RONZANI GIULIA e dell'Avv. IOTTI STEFANIA, elettivamente domiciliato in BOLOGNA, C/O AVV. GIULIA RONZANI, VIA ALTABELLA presso il difensore avv. LENZINI ILARIA

CONVENUTO

OGGETTO: AZIONE DI RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE DI S.R.L.

Le parti hanno così precisato le conclusioni ad udienza di p.c. del 20.5.2021.

Per parte attrice, come da atto di citazione, integralmente richiamato in foglio di p.c. depositato telematicamente in data 18.5.2021 [*“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezioni reiette, previa ogni opportuna declaratoria*
Nel merito



Accertati i fatti esposti, nonché le violazioni di legge, di statuto e di poteri, commissioni illegittime e atti di mala gestio compiuti dal convenuto, accertata e dichiarata la sua responsabilità nei confronti della s.r.l. Aquatia, condannare il signor Nando Bambini come sopra indicato, al risarcimento di danni subiti da Aquatia s.r.l., già Water Pool Industries s.r.l., in conseguenza delle condotte descritte nel presente atto, nella complessiva somma indicata di euro 677.667,00, o in quella diversa maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa anche mediante ricorso all'equità ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi maturati dalla domanda al saldo.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre accessori di legge.”]

Per il convenuto BAMBINI, come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 18.5.2021 [“*Piaccia al Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione respinta,*

in via pregiudiziale: dichiarare la propria incompetenza, o come meglio ritenuto, per essere invece competente l'Arbitro Unico ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Sociale di Aquatia s.r.l.;

in via principale: respingere le domande avversarie proposte nei confronti del Dott. Nando Bambini, perché inammissibili, improponibili e comunque infondate, anche in applicazione dell'art. 1227, secondo comma, c.c., in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;

in via subordinata istruttoria: [...].

Con vittoria integrale di spese legali.”]

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 10.12.2019 ritualmente notificato AQUATIA S.R.L (nel prosieguo anche solo la società) conveniva in giudizio innanzi l'intestato tribunale Sezione specializzata in materia di Impresa NANDO BAMBINI quale amministratore ex art. 2476/1° co. c.c. per sentirlo condannare al risarcimento del danno, arrecato alla società, di euro 677.667,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi maturati dalla domanda al saldo, spese e compensi di giudizio.

Deduceva che, dopo la costituzione in data 25.5.2016 della Water Pool Industries srl (oggi AQUATIA SRL), in data 12.7.2016 veniva nominato amministratore unico il convenuto BAMBINI con poteri di gestione ordinaria ad eccezione di specifici atti fra cui “*assumere interessenze e partecipazioni in altre società*” salvo preventiva autorizzazione da assumersi con decisione dei soci, che egli rimaneva in carica fino al 7.11.2016 data in cui si dimetteva nel corso di contestuale assemblea dei soci, che egli era responsabile di aver compiuto atti che esulavano dai suoi poteri ed in particolare di aver stipulato un contratto di locazione ad uso non abitativo per un immobile sito in Correggio diverso da quello individuato nel verbale assembleare di autorizzazione e per un canone superiore al massimale concessogli dallo Statuto, rilasciando fideiussione bancaria, che inoltre egli avrebbe acquistato l'intero capitale sociale di Acqua&Sport srl già in perdita a bilancio 2017, così come in data 7.9.2016 aveva acquistato l'intero capitale sociale di Waterpool srl della quale era procuratore speciale e già in perdita al momento dell'acquisizione, che infine, aveva concluso con BPER Banca Popolare Emilia Romagna un contratto di affidamento salvo buon fine/anticipo su crediti per euro 250.000,00, così violando i limiti statutari al proprio mandato, che autorizzavano operazioni di questo tipo per un importo massimo di euro 150.000,00.

Si costituiva BAMBINI sollevando in via pregiudiziale eccezione di compromesso ex art. 34 dello Statuto della società, ai sensi del quale “*qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del luogo in cui ha sede la società. [...]. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le*



controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”; nel merito, ed in sintesi, il convenuto deduceva che dal 12.7.2016, data in cui veniva nominato AU, e fino al 19.12.2019 AQUATIA SRL è stata direttamente o indirettamente controllata da Giovanni Siligardi e dalla sua famiglia, ora tramite il controllo fiduciario di una quota di maggioranza (in particolare ci si riferisce al socio Adinconsult Società Fiduciaria e di revisione srl, società fiduciaria di Andrea Siligardi), ora tramite il ruolo prima di Presidente del CdA, poi di AU, ricoperto da Andrea Siligardi, figlio di Giovanni, che il carattere sempre condiviso delle operazioni condotte dal BAMBINI nel contesto societario così descritto e l’assenza di danno alcuno derivante da queste operazioni, sarebbero confermati dalle deliberazioni assembleari del 23.12.2016 e del 25.2.2017 con cui l’assemblea di AQUATIA avrebbe ratificato l’intero operato del convenuto e rinunciato altresì a qualsiasi pretesa risarcitoria nei suoi confronti; chiedeva pertanto, in via pregiudiziale, dichiararsi l’incompetenza del Tribunale di Bologna, Sez. Specializzata in Materia di Impresa e, in via principale, il rigetto di ogni domanda attorea.

In esito alla prima udienza di comparizione il G.I. ritenendo che il rilievo di compromesso fosse idoneo a definire la causa senza ulteriore attività, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 20.5.2021, nella quale le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.

Ciò detto, va accolta – preliminarmente al merito – l’eccezione di incompetenza per quanto si dirà *infra* in virtù di clausola compromissoria contenuta all’art. 34 dello Statuto.

Emerge in atti e documenti di causa che lo Statuto di AQUATIA SRL è dotato di una clausola compromissoria al proprio art. 34, la cui lettera prevede che *“qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del luogo in cui ha sede la società. [...] L’arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina in via rituale secondo diritto. [...] Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”* (cfr. doc. 1 comparsa).

Dal tenore letterale della clausola (*“L’arbitro dovrà decidere ... in via rituale secondo diritto”*) appare evidente come la volontà delle parti fosse quella di sottoporre ad arbitrato rituale le controversie promosse da e nei confronti degli amministratori che avessero ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, tra cui rientra senz’altro la controversia intentata dall’attrice contro il proprio AU BAMBINI per asserite condotte di *mala gestio*.

La compromettibilità in arbitri dell’azione di responsabilità degli amministratori, d’altronde, è oggi pacificamente ammessa dalla giurisprudenza in considerazione del dispositivo del quinto comma dell’art. 2476 c.c. (come riformato ex D.Lgs. 6/2003 con effetto dal primo gennaio 2004) che consente che l’azione di responsabilità contro gli amministratori possa essere oggetto di rinuncia o transazione (cfr. Cass. civ. sez. VI, 6.11.2017 n. 26300, Trib. Torino sez. I 11.3.2011; Trib. Bologna sez. IV 17.10.2006 n. 2401); né nella fattispecie è in discussione la disponibilità dei diritti sottesi all’azione di responsabilità promossa contro gli amministratori.

D’altronde, non può revocarsi in dubbio che la clausola predetta ricomprende anche l’azione di responsabilità promossa dalla società ex art. 2476/1° co. c.c. che è contenuta nella lata espressione di *“controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”*.



Dunque, nella fattispecie l'arbitrato cui espressamente fa riferimento l'art. 34 Statuto ha funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria e, quindi, ha natura giurisdizionale; ad esso si riferisce la disciplina di cui al titolo VIII del c.c. (art. 806 e ss. c.c. ad esclusione dell'art 808 ter c.c. dedicato all'arbitrato irrituale) così come novellato ex D. Lgs. 2.2.2006 n. 40.

Ne consegue che in considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, l'eccezione di compromesso rituale ha carattere processuale ed integra una questione di competenza (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 06/11/2015, n. 22748; conf. Cassazione civile, sez. VI, 24/09/2015, n. 18978, con riferimento all'art. 819 ter c.p.c.)

Delinea i rapporti tra il giudice ordinario e gli arbitri rituali l'art. 819 ter c.p.c., novellato con D. Lgs. 40/2006, laddove espressamente prevede che il giudice debba affermare o negare la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato tramite sentenza. Infatti "in ipotesi di devoluzione della controversia ad un arbitro, soggetto posto al di fuori della giurisdizione ordinaria, il giudice, nel negare la propria competenza, si pronuncia con sentenza decidendo sulle relative spese, ai sensi del combinato disposto degli artt. 819 ter e 91 c.p.c." (cfr. Trib. Torino, Sez. I, 28.1.2021 n. 412).

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad euro 26.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria in concreto non svoltasi e congrua riduzione per le ragioni del deciso, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da AQUATIA S.R.L. nei confronti di NANDO BAMBINI con atto di citazione del 10.12.2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Bologna Sezione specializzata in materia di Impresa in virtù di clausola per arbitrato rituale;

CONDANNA AQUATIA S.R.L. in persona del suo l.r.p.t. al rimborso in favore di BAMBINI NANDO delle spese di lite, che liquida in € 2.235,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale in data 22.7.2021.

Il Giudice est.

Dr.ssa Silvia Romagnoli

Il Presidente
Dr. Giovanni Salina

